

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD)
CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE**

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE - IDENTITÀ

Articolo 1 – Costituzione e identità giuridica

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Codice civile (artt. 36 e seguenti), nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o “C.T.S.”) e successive modifiche, nell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., una associazione di promozione sociale e associazione sportiva dilettantistica avente la seguente denominazione: “APS - ASD Circolo Tennis Castiglione” (da ora in avanti indicata con il termine “associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 2 - Sede legale

L'associazione ha sede legale in Castiglione della Pescaia (GR) - Viale Kennedy 4. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione di promozione sociale – associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo APS – ASD.

Articolo 3 – Scopo, finalità e attività

1. L'associazione è senza fine di lucro, apolitica, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Il suo regolamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed è inoltre caratterizzata dalla elettività delle cariche associative.

2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) organizzazione, gestione e sviluppo di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 7.1, lettera b), D.Lgs 36/2021; in particolare, l'associazione si dedica alla pratica del tennis, del padel e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline;

b) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate e la gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nei limiti previsti dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e

strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ivi indicati a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

4. L'associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per la realizzazione dei propri scopi e delle suddette attività, l'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Affiliazione a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva nazionali

1. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o delle Discipline associate e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la stessa associazione aderisce. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento all'attività sportiva praticata.

2. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva

1. L'associazione deve essere riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale e/o Consiglio dell'Ente di promozione sportiva, per delega del Consiglio Nazionale del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apporre al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla Legge o richieste dalla Federazione sportiva e/o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

CAPO II

ORGANI

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei conti, in qualità di Organo di controllo, se scelto o obbligatorio;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 C.T.S. che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

1. L'Assemblea degli associati è sovrana e viene convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto per cassa, a norma del co. 2, art. 13 del Codice del Terzo Settore). L'Assemblea viene convocata inoltre in qualsiasi momento dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso affisso presso la sede sociale e comunicazione scritta a tutti gli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere, la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

3. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. E' in ogni caso necessario che: 1, comunque devono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione. 2, vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. 3, venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione. 4. Venga garantita la discussione in tempo reale delle riunioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza. 5, sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni. 6, sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare i documenti. 7, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio/video collegati nei quali gli intervenienti possano affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. In so di Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio collegati o audio/video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio/video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione all'Assemblea è strettamente personale; è consentita l'espressione di voto per delega. Ciascun associato, che ha diritto ad un voto, può essere latore di massimo una delega sottoscritta dal delegante ed accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità valido di quest'ultimo o dalla firma di convalida di un consigliere.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 10 - Attribuzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno precedente;
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi con votazioni separate successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio Direttivo nonché, eventualmente, l'Organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - approva il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa);
 - approva i programmi dell'attività da svolgere;
 - decide su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - delibera le modificazioni statutarie;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo e nomina i liquidatori.
2. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 11 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria ed in prima convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti aventi diritto al voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
3. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere gli scopi sociali in modo migliore.
4. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
5. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione o il suo annullamento (qualora già iscritta) al registro

unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

6. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e/o segretario e trascritti, a norma dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore, nell'apposito registro e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto.

Articolo 12 - Eleggibilità e incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti tutti gli associati.
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni.
3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

1. Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è composto da cinque a sette consiglieri (sempre in numero dispari, compreso il Presidente).
2. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente e nomina nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi dell'art. 8 dello statuto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. Può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Agli amministratori è vietato ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
5. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2021

6. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

Nelle ipotesi suddette il Presidente del Consiglio Direttivo (se non decaduto) in regime di prorogatio dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione e gli affari urgenti.

Se il Presidente decade, in regime di prorogatio la convocazione dell'Assemblea e la cura dell'ordinaria amministrazione e degli affari urgenti saranno demandati al Vicepresidente o, in subordine, al consigliere più anziano.

7. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
8. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone il bilancio di esercizio (o il rendiconto di cassa) da sottoporre all'Assemblea, relaziona sull'attività associativa ed i programmi dell'attività svolti e da svolgere;

- b) stabilisce la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
 - c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
 - e) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - f) delibera i provvedimenti di ammissione e di sospensione dei soci, propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
 - g) determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
 - h) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
 - i) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento temporaneo, esercitandone le funzioni.

Articolo 17 - Segretario

1. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo, s'incarica della tenuta e dell'aggiornamento degli appositi libri affidati alla sua custodia ivi compreso il libro degli associati e quello dei verbali assembleari e consiliari. Adempie a tutte le funzioni di segreteria.

Articolo 18 - Tesoriere

- 1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci sociali (o rendiconto per cassa) sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- 2. Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene eventualmente definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Organo di controllo

- 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2. Nelle associazioni del Terzo Settore la nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due di questi limiti:
 - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 100.000,00 euro;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- 3. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- 4. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.
- 5. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale (o rendiconto per cassa) sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale (o rendiconto per cassa) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19/A - Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 C.T.S., le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità'.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 C.T.S..

CAPO III

RISORSE UMANE

Articolo 20 – Associati, atleti aggregati, volontari e lavoratori

1. L'associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

2. Tra i principali diritti degli associati figurano:

- il diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di frequentare i locali dell'associazione ed usare le strutture e le attrezzature;
- il diritto di partecipare alla vita associativa, alle attività promosse dall'associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti;
- il diritto di esaminare i libri sociali attraverso una richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

3. Tra i principali doveri dagli associati figurano:

- il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita;
- il rispetto delle finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
- il corretto utilizzo delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall'associazione.

4. Gli associati si dividono in **"giocatori"** e **"non giocatori"**.

5. Può essere prevista la categoria degli **"atleti aggregati"** composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistiche a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare a tale tipo di attività.

6. L'associazione esclude espressamente ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

7. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di eventuali polizze assicurative.

8. I volontari (ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuiti in alcun modo nemmeno dal beneficiario) sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario se non quelli stabiliti dalle normative vigenti in materia. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze assicurative collettive, secondo le linee guida di cui al D. M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

10. I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

11. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

12. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37, D.Lgs. 36/2021.

13. L'associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 36/2021.

14. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n.3, codice civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista dalla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015

Art.21 - Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Articolo 22 - Ammissione alla associazione

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

2. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda al Consiglio Direttivo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione;
- b) pagamento dei contributi associativi;
- c) accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento interno;
- d) accettazione della domanda di ammissione a giudizio del Consiglio Direttivo che, entro 60 giorni, potrà procedere anche alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Attraverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea degli associati entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

3. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo e/o segretario.

4. La qualifica di associato (ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione) è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

6. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli atleti aggregati.

7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente della responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 23 - Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a. atleti;
- b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c. giudici/arbitri;
- d. dirigenti;
- e. tecnici e istruttori;
- f. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'associazione è affiliata.

2. Tutti gli associati dell'associazione possono essere annualmente tesserati alla Federazione sportiva nazionale e/o all'Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la stessa associazione aderisce purché in regola con le vigenti norme sanitarie (in particolare la visita medica).

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti sportivi a cui l'associazione è affiliata, in analogia con i soci dell'associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 24 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi nel presente Statuto (in particolare nel pagamento della quota associativa annuale), agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi e/o arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 25 - Fondo comune – Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati (iscritti) e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali della associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati (iscritti) e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 26 - Contributi degli Associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate tramite avviso affisso presso la sede sociale a partire dal 01 dicembre di ogni anno fino alla fine di febbraio.

2. Gli associati morosi che, a seguito di invito comunicatogli dal Consiglio Direttivo, non provvedano nei 20 giorni successivi al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati sospesi da ogni diritto associativo.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo può stilare un elenco degli associati morosi. Tale elenco verrà portato alla prima Assemblea utile con la richiesta di esclusione considerando il non pagamento come manifestazione tacita della volontà di non iscriversi all'associazione. Se l'Assemblea accoglie la proposta del Consiglio Direttivo, non appena la stessa viene ufficialmente verbalizzata gli associati in esame si possono considerare esclusi a tutti gli effetti e cancellati dal libro degli associati. A garanzia del diritto di difesa, l'associato escluso può far ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla delibera di esclusione.

Articolo 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa, a norma del co. 2, art. 13 del Codice del Terzo Settore) è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente può eventualmente sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 C.T.S., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore

Articolo 28 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. Si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 29 - Divieto di distribuzione degli utili

1. Ai fini di cui al precedente art. 27, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

CAPO V

DISCIPLINE - VERTENZE

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la Federazione sportiva nazionale e/o l'Ente di promozione sportiva cui l'associazione decide di aderire sia l'associazione stessa possono adottare i provvedimenti di cui ai successivi articoli 30 e 31 indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 31 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) proposta di esclusione.

2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 32 - Provvedimenti disciplinari della Federazione sportiva nazionale e/o Ente di promozione sportiva

Gli organi di giustizia della Federazione sportiva nazionale e/o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione ha aderito possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'associazione;
- b) degli amministratori dell'associazione;
- c) dei tesserati dell'associazione.

Articolo 33 - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere a giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'Art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate da loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi giudiziari federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente l'art. 62 dello statuto della Federazione Italiana Tennis e gli artt. 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 34 - Vincoli di giustizia - Clausola compromissoria

1. L'associazione, dal momento della affiliazione, gli associati (iscritti) e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare i vincoli di giustizia e le clausole compromissorie previsti nello statuto e nei regolamenti della Federazione sportiva Nazionale e/o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione ha aderito.

CAPO VI

SCIoglimento

Articolo 35 - Obblighi di carattere economico

1. I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione nazionale e/o Ente di promozione sociale di appartenenza ed agli altri affiliati; lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente statuto.

Articolo 36 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto eventualmente versato al fondo di dotazione ivi comprese le quote associative. I proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi anche indirettamente tra gli associati.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio oppure può parimenti essere devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Le Sezioni

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in

società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

38 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, quanto previsto dal Decreto Legislativo 112/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile e applicabile, dal Codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti di settore.

IL PRESIDENTE
Stefano Donati

IL SEGRETARIO
Roberto Andreini

VERSATI € _____
DATA _____

REG. TO A GROSSETO

IL 12/10/23
AL N. 1783 MOD 3

Andrea FOLLINO ()*

(*) Firma su delega della Direzione Provinciale di Grosseto

